

Direzione Didattica
di F.lli Bandiera - Parma

Prot. n. 1494/FP del 6/05/11

Al Dirigente Scolastico della DD "F.lli Bandiera"

E p.c. Al Dirigente dell'USP di Parma

Al Dirigente dell'USR dell'Emilia Romagna

OGGETTO: atto di rimostranza scritta ai sensi dell'art.17 del DPR 3/57

Il sottoscritto Mancastropa Giordano

Vista la nomina intesa come disposizione di servizio prot.n° 1393/FP del 2 maggio 2011;

premesso che, in base alla normativa vigente, lo svolgimento delle prove INVALSI e l'utilizzo degli esiti dovrebbe essere inserito nel POF e nelle programmazioni dei Consigli di Classe e dei docenti interessati sulla base dell'autonoma decisione degli organi competenti;

preso atto

che il POF 2010/2011 del nostro istituto non prevede alcuna attività riconducibile all'INVALSI, né per i docenti né per gli studenti;

che né i Consigli di Classe né il Collegio dei Docenti hanno previsto alcuna attività riconducibile all'INVALSI;

che il piano delle attività 2010/2011 dei docenti non prevede prove di valutazione INVALSI;

che nel collegio dei docenti del 14 aprile 2011 è stato depositato agli atti un documento firmato da 50 docenti su 61 nel quale si motiva la indisponibilità alla somministrazione e alla correzione delle Prove Invalsi nelle classi che non siano "classi campione";

che la valutazione che spetta alle scuole è quella prevista dalla L.53/2003 art.3 comma 1° e solo per essa è previsto un obbligo di servizio per i docenti;

che il contratto collettivo nazionale di lavoro che descrive gli obblighi di servizio dei docenti negli artt.28 e 29 non prevede obblighi inerenti a questa tipologia di attività;

che nessuna normativa stabilisce che le attività INVALSI siano obbligatorie per i singoli docenti;

che la nota del MIUR n°2792 del 20 aprile 2011 conferma la competenza ex art.7 del DLGS 297/94 circa la necessità dell'inserimento delle prove nel piano annuale delle attività;

che la stessa nota 2792 assimila l'attività di somministrazione e correzione delle prove INVALSI agli impegni "aggiuntivi" pertinenti alla mansione del profilo professionale;

che con tutta evidenza il concetto di aggiuntività non è assimilabile a quello di obbligatorietà e che il lavoro straordinario è volontario e non può essere imposto con un obbligo di servizio;

che ogni attività aggiuntiva deve prevedere l'attribuzione di un incarico che definisca modi e tempi di svolgimento e il relativo pagamento;

che l'ordine di servizio della S.V. non prevede alcun compenso per tale attività straordinaria e aggiuntiva;

verificato che né la modalità di utilizzo del personale né l'attribuzione del compenso accessorio sono mai state oggetto di contrattazione integrativa d'istituto, come previsto dall'art.6 del Contratto Nazionale del Lavoro;

considerato infine che non emerge alcun obbligo di collaborazione correlato all'attività della funzione docente e tanto meno obbligo nel senso stretto del docente di dover adempiere alla somministrazione delle prove INVALSI o correggere le relative prove;

mette in rilievo

che l'ordine di servizio ricevuto si pone in contrasto con ogni norma di carattere giuridico e contrattuale e rappresenta una illecita richiesta di prestazione aggiuntiva non obbligatoria.

TUTTO CIO' CONSIDERATO

dichiara di non poter ottemperare alla disposizione impartita ritenendosi, al contempo, esente da ogni responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo, civile e penale.

DICHIARA

di riservarsi ogni tutela in via sindacale e giudiziaria di fronte all'eventuale reiterazione scritta dell'ordine di servizio.

Parma 6 maggio 2011

IN FEDE

